



## **Fondo per il sostegno alla transizione industriale**

# Nota di Aggiornamento

Dicembre 2023

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (rinominato “Ministero delle Imprese e del Made in Italy”, “MIMIT”) dall’articolo 1, commi 478 e 479, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, ed è gestito da Invitalia.

L’obiettivo del Fondo, dedicato alle imprese di qualsiasi dimensione, è quello di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche europee sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Di seguito si riporta una sintesi dettagliata della misura agevolativa.

### **Il contesto normativo**

La misura è stata istituita dalla Legge di Bilancio 2022 ed è stata successivamente disciplinata dai Decreti MIMIT del 21 ottobre 2022 e del 30 agosto 2023 che hanno disciplinato i termini e le modalità operative del Fondo, nonché le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.

A valere sulle risorse del Fondo, potranno essere concesse alle imprese agevolazioni a fondo perduto per la realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate. Alle imprese che operano in settori ad alta intensità energetica (cd. “energivore”) è riservato il 50% delle risorse del Fondo.

### **Le imprese beneficiarie**

Le agevolazioni sono rivolte a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro delle imprese;
- operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali;
- non sono già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;

- non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall'articolo 5, comma 2, del Decreto MIMIT del 21 ottobre 2022<sup>1</sup>.

Come sopra accennato, il 50% delle risorse del Fondo è riservato alle imprese energivore, ovvero quelle inserite nell'elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167.

### **Gli interventi agevolabili**

I programmi di investimento devono essere volti a perseguire, attraverso interventi sul processo produttivo già esistente nell'unità produttiva oggetto di intervento:

- una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 38 del Regolamento generale di esenzione per categoria (Regolamento UE n. 651/2014, di seguito "GBER") – che disciplina nello specifico gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di migliorare l'efficienza energetica di infrastrutture diverse dagli edifici – o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, volto a conseguire un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del GBER che disciplinano rispettivamente gli aiuti agli investimenti a finalità regionale e gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI. È prevista anche l'ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all'installazione di impianti da autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell'articolo 41 del GBER; e/o
- un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 47 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, volto a conseguire un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo.

Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente all'intervento. Per le imprese energivore il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli per la

---

<sup>1</sup> Sono, in ogni caso, escluse dall'intervento del Fondo le imprese che:

- risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, vigente alla data di presentazione della domanda;
- nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

diagnosi energetica che vanno realizzati periodicamente (ogni 4 anni) in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del Decreto legislativo n. 102/2014.

I programmi di investimento e le relative spese devono essere strettamente diretti a raggiungere un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali e possono essere accompagnati, qualora strettamente connessi e funzionali ai medesimi, da progetti per la formazione del personale, nei limiti del 10% del programma di investimento.

Inoltre, non devono prevedere interventi obbligatori da attuare in ottemperanza a disposizioni normative nazionali o per conformarsi a norme dell'Unione europea adottate e in vigore. Le agevolazioni possono tuttavia essere concesse per programmi di investimento realizzati per conformarsi a norme dell'Unione europea adottate ma non ancora in vigore, a condizione che l'investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma in questione.

Inoltre, i programmi di investimento devono:

- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo. Per avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro;
- essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo, con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi. Entro tale termine deve avvenire anche l'entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto delle agevolazioni.

Il Decreto MIMIT del 30 agosto 2023 prevede ulteriori vincoli, esplicitati di seguito, con riguardo agli investimenti agevolabili, in linea con quanto previsto dal GBER.

In proposito, con riferimento agli investimenti relativi al miglioramento dell'efficienza energetica, il risparmio energetico deve essere pari alla quantità di energia risparmiata espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP), determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo nei 12 antecedenti alla presentazione della domanda e una stima dopo l'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica oggetto del programma di investimenti, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Con riferimento agli investimenti destinati a perseguire un uso efficiente delle risorse, è necessario perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- riduzione della quantità di acqua impiegata nel processo produttivo;
- riduzione della quantità di materie prime e semilavorati impiegati nel processo produttivo, ad eccezione dell'energia;
- riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.

Con riferimento agli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo, connessi sia agli investimenti relativi al miglioramento dell'efficienza energetica sia a quelli destinati a perseguire un uso efficiente delle risorse, qualora attuati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 14 del GBER:

- non devono riguardare il settore siderurgico, della lignite e del carbone;
- devono prevedere, qualora realizzati da imprese di grandi dimensioni, costi ammissibili che devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;
- devono prevedere l'apporto da parte del beneficiario di un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;
- devono essere proposti da un beneficiario che non ha effettuato nei due anni precedenti la domanda di aiuto una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto e che si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento medesimo.

### **Spese ammissibili**

Sono ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento descritti nel paragrafo precedente, relative all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

- suolo aziendale e relative sistemazioni, entro il 10% dell'investimento totale ammissibile;
- opere murarie e assimilate, nel limite del 40% dell'investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali;
- impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione;
- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

Qualora accompagnati da progetti per la formazione del personale, nei limiti del 10% del programma di investimento, sono ammessi:

- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al programma di investimento (spese di viaggio, alloggio, i materiali, le forniture, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati nel progetto) e a servizi di consulenza;
- spese di personale relative a formatori e partecipanti alla formazione (incluse spese generali indirette (ad esempio, spese amministrative e di locazione)).

In generale, le spese ammissibili devono essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute (RI.BA), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento.

## **Le caratteristiche delle agevolazioni**

### *Miglioramento efficienza energetica*

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità di aiuto previste dall'articolo 38 del GBER.

In dettaglio, i costi ammissibili sono individuati, alternativamente, come:

- sovraccosti di investimento determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell'aiuto, con intensità di aiuto applicabile pari al 30%, maggiorata del 10% per le medie imprese, 20% per le piccole imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A (ossia le più svantaggiate all'interno dell'UE in termini di sviluppo economico, che per l'Italia riguardano le Regioni del Sud) e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C (ossia quelle che all'interno dell'UE tendono ad essere tendenzialmente svantaggiate, ma in misura minore, per l'Italia riguardano le Regioni del Centro Nord), di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia;
- costi totali di investimento, con intensità di aiuto ridotte del 50%.

Le imprese possono anche chiedere le agevolazioni, nella forma del contributo a fondo perduto, ai sensi della sezione 2.6 "Aiuti a favore della decarbonizzazione" del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (Quadro temporaneo). In questo caso, i costi ammissibili sono individuati, alternativamente, come:

- differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza di aiuti, con meccanismo di Claw-back e intensità di aiuto pari al 40% dei costi ammissibili, maggiorata del 10% per le medie imprese, 20% per le piccole imprese, 15% in caso di investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%;
- costi totali di investimento, con intensità di aiuto non superiore al 30%.

### *Impianti di autoproduzione*

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall'articolo 41 del GBER, pari al:

- 45% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento da fonti energetiche rinnovabili, maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui al punto precedente, maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese.

### *Uso efficiente delle risorse*

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall'articolo 47 del GBER, pari al 40% dei costi agevolabili, ossia i costi degli investimenti supplementari.

L'intensità di aiuto può essere aumentata:

- del 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10% per quelli concessi alle medie imprese;
- del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia.

#### *Cambiamento fondamentale del processo produttivo*

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle seguenti intensità di aiuto:

- ai sensi dell'articolo 14 del GBER:
  - per gli investimenti realizzati da imprese di tutte le dimensioni nelle zone A, nei limiti delle intensità previste in funzione dell'ubicazione del programma e della dimensione dell'impresa beneficiaria dalla Carta degli aiuti a finalità regionale;
  - per gli investimenti realizzati da PMI nelle zone C, nei limiti delle intensità previste in funzione dell'ubicazione del programma e della dimensione dell'impresa beneficiaria dalla Carta degli aiuti a finalità regionale;
- per gli investimenti realizzati da PMI nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui al punto precedente, nei limiti delle intensità previste in funzione della dimensione dell'impresa beneficiaria dall'articolo 17 del GBER. Per le PMI è fatta in ogni caso salva la possibilità di richiedere l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 17 del GBER anche a fronte della realizzazione degli investimenti nelle zone di cui al punto precedente.

#### **Cumulo**

Le agevolazioni che il Fondo può concedere per investimenti volti alla tutela ambientale sono cumulabili con altri aiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 dello stesso GBER, che prevede che per le intensità massime di aiuto concedibili si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.

Qualora concesse nell'ambito della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, le agevolazioni non possono essere cumulate con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili.

#### **Modalità di presentazione delle domande**

Le imprese possono presentare domanda di accesso tramite la piattaforma informatica disponibile nell'apposita sezione "Fondo per il sostegno alla transizione industriale" del sito

web di Invitalia ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)), dalle ore 12.00 del 10 ottobre 2023 alle ore 12.00 del 12 dicembre 2023.

Può essere presentata una sola domanda di agevolazione per singola unità produttiva, eventualmente integrando nel programma più obiettivi ammessi dal Fondo.

È facoltà dell'impresa presentare più domande di agevolazione a condizione che riguardino diverse unità produttive.

La modulistica per la presentazione della domanda di agevolazione è disponibile nella sopracitata sezione del sito web di Invitalia.

Tra la documentazione che occorre allegare rientra, in particolare, la Relazione tecnica economica (RTE), realizzata da soggetti qualificati e volta a definire lo stato dell'arte dell'unità produttiva, gli interventi da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi.

### **Procedura valutativa ed erogazione delle agevolazioni**

Le agevolazioni sono concesse attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l'ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie, attraverso l'assegnazione di un punteggio parametrato alla variazione percentuale del risparmio di energia e risorse.

A tal fine, è previsto l'utilizzo di indicatori specifici per ciascun obiettivo ambientale, calcolati sulla base dei dati forniti dalle imprese nella sopracitata RTE.

Dopo la pubblicazione della graduatoria, Invitalia avvia le verifiche istruttorie sulla base dell'ordine in graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto della riserva a favore delle imprese energivore.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, vengono determinati i costi agevolabili in funzione della tipologia di aiuto applicabile e delle richieste dell'impresa. Entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni, Invitalia delibera la concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione all'impresa.

Le erogazioni delle agevolazioni possono avvenire, in non più di 4 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento lavori (SAL) del progetto di importo non inferiore al 20% dei costi ammessi.

È fatta salva la possibilità per l'impresa di richiedere a Invitalia, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione.

È fissato un limite, pari all'80% delle agevolazioni complessivamente concesse, con riferimento alle erogazioni effettuabili nel corso della realizzazione dell'investimento.

L'erogazione dell'ultimo SAL, non inferiore al 20%, è effettuata a seguito di una verifica presso l'unità produttiva oggetto dell'investimento finalizzata ad accertare la realizzazione dello stesso nonché l'effettivo raggiungimento degli obiettivi ambientali.